

All' Illmo Prof. Comm. Avv. Giovanni
Luomo con deferente ossequio
Cesare Pace

BREVI OSSERVAZIONI

SULLO

Schema di Statuto e sul Regolamento Organico

PER

l'Orfanotrofio Umberto I.

RELAZIONE

All' On. Consiglio Provinciale, da parte del Regio Commissario
dottor CESARE PACE



SALERNO

PREM. STAB. TIP. CAV. A. VOLPE E C.^o

1916

udi
e
prud.
A
mo
6

BREVI OSSERVAZIONI

SULLO

Schema di Statuto e sul Regolamento Organico

l'Orfanotrofio Umberto I.



RELAZIONE

All' On. Consiglio Provinciale, da parte del Regio Commissario

dottor CESARE PACE



SALERNO

PREM. STAB. TIP. CAV. A. VOLPE E C.^o

1916



On.^{li} Componenti del Consiglio Prov.^{le}

di

SALERNO

All'ordine del giorno dell'Onorevole Consiglio Provinciale sono segnati due affari, che interessano in modo speciale l'Orfanotrofo provinciale Umberto I°, ed essi riguardano:

- a) il nuovo schema di Statuto.
- b) le modifiche al Regolamento organico.

Affinchè l'esame di tali importantissimi atti possa essere, come si conviene, ampio e completo, ed anche per meglio illustrare le ragioni, che a mio modesto avviso, militano a favore dell'Orfanotrofo, circa la risoluzione di controversie le quali si attengono all'autonomia ed alla finanza dell'ente, credo opportuno di affidare al benevole e diligente apprezzamento delle SS. LL. le seguenti considerazioni di fatto e di diritto:

PARTE PRIMA: STATUTO

Col nuovo schema di Statuto che in massima risponde a quello tipo del Ministero, ho proposto la risoluzione delle seguenti controversie:

- a) completa autonomia dell'ente;
- b) riconoscimento del pieno ed assoluto diritto di proprietà sui locali di S. Nicola e di S. Lorenzo;

c) consolidamento del sussidio provinciale di lire 47000 da facoltativo in obbligatorio;

d) disinteresse del Consiglio Provinciale nella nomina e nel licenziamento del Rettore.

Dirò ora in breve le ragioni di diritto, che concorrono perchè le proposte suddette vengano benevolmente accolte dall'Onorevole Consiglio Provinciale.

Completa autonomia dell'Ente

Benchè l'Orfanotrofo, per decreto reale, è a considerarsi come un ente autonomo, pure esso è soggetto ad una ingerenza eccessiva del Consiglio provinciale, che, in base al vecchio Statuto, ha, fra l'altro, il diritto di rivedere lo Statuto, i regolamenti organici, i bilanci ed i conti e di nominare, punire e licenziare il Rettore.

Certo è giustificata la facoltà di nomina degli amministratori, sia perchè trattasi di opera pia provinciale e sia perchè al mantenimento degli orfani si provvede, per buona parte, col sussidio della provincia. Anzi credo che sarebbe stato più regolare che tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione venissero eletti dal suddetto Consesso, mentre, al presente, il Consiglio Comunale di Salerno, che contribuisce per niente al mantenimento dell'opera pia, ha il diritto di nomina di un componente.

Invece le attribuzioni relative alla revisione degli atti più importanti dell'Amministrazione costituiscono una violazione al principio di autonomia dell'ente, e tutto ciò è evidentemente contrario alla legge.

Infatti, nel nostro diritto pubblico, non sono possibili

istituzioni, sotto tutela di altre amministrazioni, per quanto maggiori, come accade nel diritto privato, nel quale è concepibile che una persona, per le sue condizioni somatiche e psichiche possa aver limitata o del tutto annullata l'attività giuridica, la quale viene perciò estrinsecata da altri.

Invece l'autarchia è base ed essenza delle persone di diritto pubblico, e le limitazioni a tale diritto di libero governo non possono essere maggiori di quelle scritte nella legge, la quale soltanto può imporre il controllo all'attività e prescrivere per alcuni atti più importanti di amministrazione l'osservanza di certe formalità e la preventiva approvazione di essi da parte dell'Autorità tutoria.

Devesi peraltro osservare che, da gran tempo, per desuetudine, l'Amministrazione provinciale non ha preso visione dei bilanci e dei conti.

Ora il Consiglio provinciale, dal momento che ha la facoltà di nominare quattro dei cinque componenti del consiglio di Amministrazione, dovrebbe sentirsi paga di prendere indirettamente parte al governo dell'opera pia e lasciare alla responsabilità assoluta degli amministratori dell'ente la facoltà di regolare l'andamento e le sorti dell'istituto.

Riconoscimento del pieno ed assoluto diritto di proprietà sui locali di S. Nicola e di S. Lorenzo.

L'Orfanotrofo possiede due vasti fabbricati, nei quali risiede l'Istituto, il primo formato da due corpi di fabbrica adiacenti denominati di S. Nicola, con due giardini, uno a

sud, sulla strada, e l'altro a nord, alle spalle del secondo edificio, ed il secondo formato da un terzo edificio, denominato di S. Lorenzo, ad est degli altri due, dai quali è diviso da un valloncetto, con chiesa annessa, giardino a sud, e piccolo terreno in pendio, al disotto del piazzale della chiesa verso il carcere.

La denominazione di S. Nicola e di S. Lorenzo deriva dal nome di due monasteri soppressi, in virtù delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico.

1. Locali di S. Nicola.

Con R. Decreto dell' 11 novembre 1913 n. 1951, fu istituito in una parte del fabbricato del *soppresso monistero dei frati osservanti di S. Nicola della Palma in Salerno, un deposito di mendicizia* destinato a raccogliervi ed alimentarvi gratuitamente i poveri della Provincia. Esso ricoverò anche orfani e divenne Orfanotrofio nell'anno 1816, col titolo di S. Ferdinando, sotto il Consiglio generale degli ospizi, che ne nominava il Direttore, che lo amministrava.

Il Governo suddetto nel maggio 1817 e nel giugno 1818, *cedette all'Orfanotrofio*, che ne aveva fatta richiesta, le altre parti dell'edificio, che erano state, fino a quell'epoca, occupate dai frati.

In seguito, nello stesso anno 1818, con altri decreti, uno dei quali del quattro giugno, l'ospizio venne trasformato esclusivamente per gli orfani abbandonati e per i proietti. Con istruzioni governative poi del 1. gennaio 1819 furono stabilite altre norme pel funzionamento amministrativo e disciplinare dell'Istituto, che dovette ampliarsi, il che

apportò trasformazioni importanti nel fabbricato, specialmente negli anni dal 1836 al 1848.

Rilevo da quanto ho esposto che il fabbricato con i giardini S. Nicola, essendo stato soppresso, nel 1909, dal Governo borbonico, il monastero omonimo, fu ceduto a poco per volta, ed occupato infine totalmente dall'ospizio divenuto poi orfanotrofo.

Importante è il R. Decreto 6 novembre 1816 e la nota 2 maggio 1817 n. 1533, scritta dall'Intendente della Provincia al Direttore dell'ospizio, dai quali atti si rileva che l'intero locale fu accordato allo Stabilimento.

Dunque i locali S. Nicola sono di proprietà esclusiva dell'Orfanotrofo.

2. Locali di S. Lorenzo.

Nel nuovo schema di Statuto alla lettera c) art. 1. è detto che l'Orfanotrofo provvede alle sue finalità, tra l'altro, « con i fitti dei beni urbani dell'ex monastero S. Lorenzo, concessi in uso dalla Provincia ». (1)

Tale indicazione è erronea, perchè si è inesattamente riferito che il monastero S. Lorenzo fu concesso dal Governo alla Provincia.

Invece il fabbricato ed i due piccoli terreni S. Lorenzo pervennero direttamente all'Orfanotrofo in due volte e propriamente con verbale del 21 settembre 1864, trascritto il 20 luglio 1869, *su richiesta dell'Orfanotrofo* presso la Conservatoria delle ipoteche di Salerno, sotto il N.º

(1) Nel vecchio statuto manca tale indicazione.

1661 di trascrizione e 6061 d'ordine. Con detto verbale il Ricevitore del Demanio delle Tasse, quale rappresentante della Cassa Ecclesiastica, *fece consegna* al Delegato per la vigilanza dell'Orfanotrofio ed al Direttore, con l'intervento di un ingegnere del Genio civile, *della parte superiore* del Monastero S. Lorenzo, corrispondente all'attuale 5° piano, con la seguente motivazione: « per alloggiarvi parte degli
« alunni dell'Orfanotrofio a mente delle disposizioni del Mi-
« nistero di Grazia e Giustizia e Culto, comunicate col te-
« legramma 18 settembre 1864 ».

La rimanente parte poi del Monastero S. Lorenzo, compresa la chiesa, il giardino ed il piccolo appezzamento di terreno incolto, venne consegnata al Reggente dell'Orfanotrofio con verbale in data 17 febbraio 1867, registrato a Salerno il 23 settembre 1868, sotto il N.° 1617, trascritto *a richiesta dell'Orfanotrofio* presso la Conservatoria delle Ipoteche di Salerno, sotto i numeri 1662 di trascrizione e 6004 d'ordine, nel quale verbale l'Amministrazione del Fondo Culto venne rappresentata dal Reggente dell'Orfanotrofio, che nell'atto si costituì anche quale rappresentante dell'Amministrazione provinciale. - *rappresentanza illegale* -

La pretesa che tale speciale costituzione faccia presumere che la consegna della rimanente parte del Monastero S. Lorenzo venne fatta alla Provincia e non all'Orfanotrofio sarebbe illogica anche perchè nel verbale di consegna di cui trattasi venne richiamato l'articolo 20 della legge 7 luglio 1866, che contempla appunto l'obbligo di adibire i locali degli ex conventi soppressi ad istituti di educazione.

E' da notare in proposito che la Deputazione provin-

ziale era a quel tempo organo di tutela delle Opere di beneficenza, succeduta al Consiglio degli ospizi in seguito alla legge delle Opere pie del 3 agosto 1862.

Nè a sostegno della tesi della provincia vale la circostanza di fatto che l'Amministrazione provinciale si è accollato l'onere del tributo fondiario, perchè, a parte la considerazione che ciò è avvenuto solo dal 1909, siffatta concessione non può costituire titolo al diritto di proprietà.

Devesi poi rilevare che sul giardino S. Lorenzo grava un annuo canone di lire 20 a favore dell'Erario dello Stato, il quale è stato pagato sempre dall'Istituto.

Nè vale addurre a sostegno della tesi contraria che in alcuni inventari della Provincia tale fabbricato è riportato tra i beni dell'Amministrazione provinciale, perchè trattasi di atti che promanano da una sola delle parti e non hanno valore di titoli dominicali.

Neppure può desumersi il diritto di proprietà a favore della Provincia solo perchè l'immobile nel Catasto è intestato al detto Ente, perchè è risaputo che le intestazioni catastali hanno valore solo fiscale e non sono documenti atti a provare il diritto di proprietà.

Il Monastero S. Lorenzo quindi è per tali ragioni di proprietà esclusiva ed assoluta dell'Orfanotrofio, e perciò devesi modificare la dicitura, di cui alla lettera C dell'articolo 1° dello schema di Statuto.

Consolidamento del sussidio provinciale di Lire 47000 da facoltativo in obbligatorio

Anche di recente è stato messo in dubbio l'obbligo della Provincia a continuare a corrispondere all'Orfanotrofio

Provinciale l'anno sussidio di L. 47000. Infatti, nella relazione dell'on. Camera circa le proposte di riforma degli istituti pii di Vietri e di Salerno si riporta l'opinione del Consigliere provinciale avv. Paolo Petrone che sostiene trattarsi di un contributo meramente facoltativo.

Lo stesso Consigliere Ortolani, nella sua relazione di inchiesta, ha conchiuso per la tesi della facoltatività del contributo.

Poichè la controversia è di molto rilievo, dipendendo dalla risoluzione di essa la sorte dell'Orfanotrofio, credo opportuno di sottoporre all'esame dell'On. Consiglio provinciale un breve cenno dei precedenti e le ragioni che, a mio giudizio, concorrono per indurre a ritenere la tesi contraria.

L'Amministrazione provinciale nel 1892, sostenendo che il contributo a favore dell'Orfanotrofio dovesse considerarsi, come una spesa facoltativa, depennò il relativo stanziamento dal bilancio, ma il relativo deliberato fu annullato dal Prefetto con decreto 18 Xbre di detto anno.

L'Amministrazione non si acquietò, e ricorse al Governo del Re, con atto del 13 aprile 1893, ma il ricorso venne respinto su conforme parere del Consiglio di Stato.

Rilevò il Cons. Ortolani non potersi ritenere definitivamente risolta la questione, sia perchè la circostanza che per oltre un trentennio il contributo era stato costantemente corrisposto non aveva conferito il carattere di obbligatorietà alla prestazione, non essendo ammissibile, in base al diritto vigente, l'acquisto per prescrizione trentennale del diritto di credito, in mancanza di apposito titolo, e sia perchè il decreto reale, che respinse il ricorso della Provincia,

non può essere invocato come giudicato, in una questione di mero diritto civile.

Invece la questione pare vada esaminata sotto altro punto di vista.

Infatti, nella specie, la prestazione eseguita per oltre trenta anni, trae la sua origine da apposito titolo.

E' noto che le obbligazioni possono derivare dalla legge oltre che dal contratto.

Ora l'obbligo al contributo deriva precisamente dalla legge.

A tal proposito giova ricordare l'origine dell'Orfanotrofio.

Come è noto, per far fronte alle spese di mantenimento sia degli impiegati addetti ai Consigli degli ospizi, che, delle istituzioni di beneficenza di carattere provinciale, circondariale o consortili, fondate col Regio decreto del 1818, con l'articolo 77 delle Istruzioni 20 maggio 1820 furono imposti a carico delle opere pie della provincia dei contributi, che dovevano essere proporzionati alle rendite lorde.

Con la legge 3 agosto 1862 tali ratizzi vennero soppressi, a partire d 1° gennaio 1865, e venne fatto obbligo ai Consigli provinciali di stabilire, nella sessione del 1865, i modi coi quali dovevasi far fronte alle spese relative. Se non che, sembrando troppo gravoso l'onere che ne sarebbe derivato alla Provincia, col R. decreto 20 agosto 1864 si mantennero i ratizzi delle opere pie, sotto il nome di contributo proporzionale sulle rendite lorde — perchè non sembrasse forse tanto grave che un R. decreto abrogasse una legge.

Per quanto riguardava le spese di mantenimento degli Istituti di beneficenza, il detto decreto stabilì che se essi

rivestissero i caratteri di Istituti provinciali, i sussidi delle opere pie venivano soppressi e le relative spese dovevano essere messe interamente a carico dei bilanci provinciali.

Se invece gli stabilimenti fossero opere pie, allora i sussidi venivano mantenuti *sino a quanto l'opera pia ne sentisse il bisogno*;

Venne la legge 6 febbraio 1881 che abrogò esplicitamente il R. decreto del 1864 e lasciò in vigore due specie di ratizzi:

a) il ratizzo pel pagamento delle pensioni, accollandosi alla Provincia tale onere, salvo rimborso mediante ratizzi sulle opere pie, ove la rendita, proveniente dall'impiego delle ritenute 2 1/2 % fosse risultata insufficiente, ed in ogni caso fino alla cessazione del pagamento delle pensioni in corso.

b) il ratizzo a favore degli stabilimenti di beneficenza provinciale, circondariale e consortile.

Premesso questo breve cenno sui ratizzi provinciali a favore delle opere pie, reputo opportuno di rilevare che scopo della legge del 1881 fu quello di conservare in vita gli stabilimenti di beneficenza e conseguentemente di mantenere fermo l'obbligo negli Enti locali di contribuire nelle relative spese di mantenimento.

Una diversa opinione porterebbe all'illogica conseguenza che la legge mentre intese di conservare in vita tali enti, indirettamente ne volle la fine, negando ad essi i mezzi finanziari necessari pel raggiungimento degli scopi.

Difatti se si accettasse la tesi della Provincia che cioè il contributo dalla stessa corrisposto all'Orfanotrofio non riveste i caratteri dell'obbligatorietà, e che all'ente sono dovuti

solo i ratizzi a carico delle opere pie, si giungerebbe alla conseguenza che l'Orfanotrofo dovrebbe notevolmente limitare la propria attività, dal momento che le verrebbe a mancare l'entrata più notevole.

Nè si può in contrario obbiettare che riducendosi gli scopi della beneficenza, proporzionatamente alle risorse finanziarie riserbate all'Ente, esso possa continuare ad estrinsecare la propria attività, perchè nelle intenzioni del Legislatore non potevano esserci tali restrizioni, dal momento che Egli fu indotto a conservare in vita gli enti di cui trattasi, solo perchè ritenne la loro opera tuttavia rispondente ad un bisogno effettivo della beneficenza sociale.

Dalla fatta esposizione due circostanze appaiono evidenti, e cioè che il Legislatore volle mantenere in vita le Opere pie Provinciali, Circondariali e consortili, e come conseguenza logica volle anche integralmente conservare alle suddette istituzioni i mezzi finanziari per la loro esistenza.

Ora se non vi è dubbio che l'Orfanotrofo Provinciale Umberto I è un'opera pia del genere di quelle che il Legislatore volle mantenere, e se altresì è certo che al suo mantenimento, *in ogni epoca e finanche dalla sua origine per la massima parte concorse l'Amministrazione Provinciale* è chiaro che un siffatto contributo ha tutti i caratteri giuridici ed amministrativi della obbligatorietà.

Resta solo a conoscere la misura, secondo la quale debba il contributo intendersi consolidato.

Il R. decreto del 1864 manteneva i ratizzi per i sussidii agli stabilimenti di beneficenza, finchè ne duri il bisogno. Da tale locuzione si pretenderebbe dall'Amministra-

zione della Provincia di derivare che il sussidio debba decrescere. A me sembra invece che deriva logicamente il contrario, perchè il bisogno, col progresso degli anni, come può diminuire, può anche aumentare, ed il patrimonio dell'Ente sussidiato diminuire anzi che accrescersi.

Ma vi è di più — Allo stato dell'attuale legislazione la controversia potrebbe essere risolta favorevolmente alla tesi dell'obbligatorietà del sussidio, facendo ricorso all'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 74 della legge 4 giugno 1911, N. 487.

Infatti l'Onor. Consiglio di Stato, con suo parere del 15 febbraio 1915 della Sez. I, sul ricorso del Comune di S. Germano Vercellese (Novara) ha ritenuto che il carattere preminente di istituzioni pubbliche di beneficenza, insita negli Asili infantili, a norma della legge 17 luglio 1890, N. 6972, non esclude che anche ad essi debba applicarsi l'ultimo comma del citato articolo di legge, per cui *le somme stanziare nei bilanci dei Comuni e delle Province, all'atto della pubblicazione di tale legge, per sussidii agli accennati asili, debbono ritenersi come spese obbligatorie ed irriducibili.*

Vero è che il caso esaminato dal Consiglio di Stato non è interamente identico a quello che interessa l'Orfanotrofio; ma non ha chi non veda che esistono identità di ragioni per applicare la massima anche al caso che ne occupa.

Con la disposizione dell'art. 74 della legge 4 giugno 1911, il Legislatore ha inteso favorire e promuovere l'istruzione e l'educazione dei fanciulli assicurando in modo per-

manente e duraturo alle Istituzioni del genere, tutti i sussidi concessi dai Comuni e dalle Province.

Ora l'Orfanotrofo Umberto I è precisamente un Istituto di educazione intellettuale, morale e professionale degli orfani della provincia, e quindi, a più forte ragione, deve ritenersi che abbia il diritto di invocare in suo favore l'applicazione della citata disposizione di legge.

Ma oltre a ciò non è senza importanza il rilievo fatto dallo stesso Consiglio di Stato che l'obbligo alla prestazione deriva anche dalla espressa dichiarazione di volontà manifestata dal Consiglio provinciale all'art. 10 dello Statuto del 1867, approvato con R. decreto 19 giugno di detto anno.

Infatti all'art. 10 num. 2 l'On. Consiglio provinciale affermò che l'opera pia provvedeva al raggiungimento degli scopi, tra l'altro, anche con i sussidi della provincia.

Ora tale atto amministrativo, posto in essere dal Consiglio provinciale ha prodotto degli effetti giuridici di mero diritto privato a favore dell'Orfanotrofo, che non possono essere annullati o rescissi senza il mutuo consenso delle parti.

Comunque, come ebbe a notare egregiamente lo stesso On. Camera, ragioni altamente morali concorrono, per indurre l'On. Consiglio provinciale a dichiarare spontaneamente l'obbligatorietà del contributo, perchè non è a dubitare che si possa da chiunque volere la fine dell'opera pia, così utile per l'educazione dei poveri orfani della provincia.

Nomina e licenziamento del Rettore.

In conformità di quanto ha sempre affermato la giurisprudenza, tale nomina deve necessariamente farsi dalla medesima amministrazione, direttamente interessata e responsabile del regime dell'istituzione, e non già da altro Consesso. Nè poi il riconoscimento di tale facoltà nel vecchio statuto è motivo sufficiente per riprodurla nel nuovo. (Cons. Stato - parere 23 8bre 1875 - Monte di prestanze di Caltagirone) (Cons. di Stato - parere 24 giugno 1882 - Volterra Monte Pio) (Cons. di Stato 20 marzo 1883 - Cividale nel Friuli - Monte di Pietà).

Con parere poi del 5 febbraio 1881 (Firenze - Monte dei prestanti ed arruolati) l'On.le Consiglio di Stato ritenne che l'intervento della Deputazione Provinciale nelle nomine degli impiegati delle opere pie era estraneo alle sue attribuzioni ed importava la dannosa conseguenza di scemare la responsabilità degli amministratori.

Per tali ragioni di convenienza e di legalità è d'uopo che in sede di revisione dello statuto sia esclusa l'ingerenza dell'Amministrazione in siffatta nomina.

Proposta di trasformazione dell'Orfanotrofio in scuole professionali di primo grado o scuole popolari di arti e mestieri.

La Commissione, nominata dal Consiglio provinciale, per concordare le proposte di riforma dell'Orfanotrofio, preoccupata anche essa della sorte infelice della opera pia, *convinta che solo col renderla autonoma ed indipendente da*

tutte le ingerenze del Consiglio provinciale; potessero ottenersi dei risultati veramente utili, conchiuse che l'Orfanotrofia dovesse trasformarsi in iscuole professionali di primo grado. Ora mi corre l'obbligo di esaminare tale proposta, per vedere se essa possa essere condivisa.

L'idea ha certamente il pregio di volere apportare un notevole miglioramento all'educazione professionale degli alunni; ma essa, per ragioni strettamente giuridiche, non può essere accettata. Ho detto più innanzi della natura giuridica dell'Orfanotrofia, che lungi dall'essere un'Istituto provinciale, è una vera opera pia autonoma.

Ora è noto che la legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza prevede l'ipotesi della trasformazione delle opere pie, quando lo scopo di beneficenza, da esse promosso ed attuato, sia in tutto od in parte venuto a mancare, per le mutate esigenze della vita sociale, ed in tale caso però dispone che devesi prescegliere un nuovo scopo, che abbia una certa affinità, con quello precedentemente esercitato. Sicchè un'opera pia può essere trasformata, quando ricorrono gli estremi sopradetti, *sempre in un'altra opera pia*, e ciò perchè il bisogno della beneficenza sociale, se bene soggetto, per le mutevoli condizioni di tempo, a continue variazioni, esso permane sempre.

Ora la proposta fatta dalla Commissione tenderebbe a trasformare l'Orfanotrofia, *che è, giova ripeterlo, un'opera pia a favore dei proietti ed orfani poveri della provincia*, in un Istituto regio di istruzione professionale *a prò della generalità degli abitanti*, e quindi anche a favore dei figli di benestanti, a danno dei poveri.

Nella specie perciò non ricorrono gli estremi previsti

dagli articoli 70 della legge 17 luglio 1890 per farsi luogo alla proposta trasformazione perchè lo scopo risponde tuttavia ad un bisogno reale della beneficenza mentre il nuovo scopo che si vorrebbe presciegliere gioverebbe anche ai non poveri.

Certo l'intendimento di far sorgere anche a Salerno una scuola d'arte e mestieri di primo grado è lodevole ed è utile, perchè, nell'attuale momento storico della vita nazionale, si è inteso il bisogno vivo di mettere a disposizione delle industrie nazionali delle maestranze capaci, affinchè esse possano, vincendo la concorrenza delle industrie straniere provvedere alla produzione di tutti i beni necessari per la soddisfazione dei bisogni della nazione, ma tale iniziativa compete esclusivamente allo Stato ed è a sperare che, passato questo momento eccezionale, certamente il Governo vi provvederà.

Ben venga quindi la scuola d'arte e mestieri. Anche l'Orfanotrofo potrà approfittarne, iscrivendovi i propri alunni; ma l'opera pia resti qual'è, cioè un Istituto di ricovero e di educazione dei proietti e degli orfani poveri della provincia, anche perchè tutto ciò che si potrà economizzare nelle spese per l'insegnamento professionale, potrà utilmente servire a ricoverare altri orfani, e ve ne sono tanti!, che ora, per le ristrettezze finanziarie dell'Istituto, non possono essere ammessi e languono nella miseria, nel vizio e nell'abbandono!

PARTE SECONDA

Regolamento organico

Il Regolamento Organico, pel personale al servizio dell'Orfanotrofo, era incompleto, perchè mentre conteneva norme, che riguardavano gli alunni ed il Consiglio di Amministrazione, non conteneva talune disposizioni indispensabili per disciplinare interamente il rapporto d'impiego, quelle ad esempio relative all'ammissione, alla stabilità ed al collocamento a riposo del personale.

Con mia deliberazione del 30 dicembre 1914, compilai ex novo tale Regolamento, e credo opportuno dar ragione delle modificazioni più importanti in esso introdotte.

Pianta organica

Il trattamento economico fatto al personale dal vecchio Regolamento, è assolutamente inadeguato alle necessità della vita del personale; gli assegni sono bassissimi e tali da mantenere gl'impiegati in continue angustie.

Credetti perciò doveroso di apportare un giusto aumento ai singoli stipendi, senza apportare però alcun aumento di spesa, avendo potuto trovare i mezzi finanziari occorrenti per la soppressione di alcuni posti inutili.

Merita specialmente essere rilevato che ho ripristinato un tenue assegno a favore dei maestri d'arte, assegno che l'Amministrazione disciolta, su proposta del Commissario Ortolani, aveva soppresso.

Il mio provvedimento trova la giustificazione nella ne-

cessità di indennizzare in certo qual modo i Capi dalle singole officine delle spese di manutenzione dei ferri e dei danni nei lavori, causati dagli alunni, talora per imperizia, e qualche volta per negligenza o dispetto. Inoltre fui indotto a ripristinare il tenue compenso, perchè ritenni che la gratuità del servizio attenua il sentimento del dovere e della responsabilità.

Non ho mancato però di pretendere dagli stessi una diaria giornaliera, per ciascuna giornata lavorativa degli alunni.

CAP. II.

Nomine e promozioni

Nel vecchio regolamento non vi era alcuna norma per le nomine e le promozioni degli impiegati. L'amministrazione era libera di sciogliere chi le fosse piaciuto, e difatti le nomine seguivano sempre senza l'esperimento di pubblici concorsi e la scelta, il più delle volte, cadeva sulle persone meno meritevoli e sfornite quasi sempre anche di un titolo minimo di studio.

Stabili perciò che alla nomina di tutto il personale dovesse sempre farsi luogo mediante pubblico concorso e ammessi la possibilità della promozione dal posto di vice-segretario a quello di segretario e di vice-prefetto a prefetto, sempre però che nei promuovibili concorressero i requisiti di capacità richiesti pel grado superiore, ed inoltre il servizio da essi prestato nel posto superiore fosse stato lodevole e diligente. A seconda poi della importanza dello impiego richiesti che i concorrenti esibissero degli speciali

titoli di studio, atti a dimostrare la loro capacità all'esercizio delle mansioni relative. Pel segretario e vice-segretario richiesi che il concorso fosse per titoli e per esami, e ciò feci affinché l'Amministrazione potesse essere meglio garantita nella scelta.

Credetti anche opportuno di prescrivere un limite massimo di età, e ciò feci per evitare che l'Amministrazione si trovasse di fronte ad impiegati divenuti, a causa della età, inadatti al servizio, e dei quali non potesse liberarsi, per non aver essi compiuto il numero degli anni prescritti per conseguire l'assegno di pensione.

Inoltre ho istituito delle speciali commissioni giudicatrici dei concorsi, a somiglianza di quanto è prescritto nel Regolamento Comunale e Provinciale.

In tal modo non sarà più possibile l'assunzione di personale non idoneo, o con precedenti di condotta.

Attribuzioni e doveri dei singoli impiegati

Nel vecchio Regolamento erano espressi confusamente i doveri dei singoli impiegati, mentre i diritti erano tutti contemplati e già stabiliti.

Da ciò derivava uno stato di completa anarchia in tutti i rami di servizio, perchè alla mancanza di norme già prestabilite supplivano quasi sempre il capriccio o la benevolenza degli Amministratori.

Sostituita all'arbitrio degli amministratori la norma regolatrice dei diritti e dei doveri di ciascun funzionario, non saranno più possibili abusi e protezioni, ed il servizio potrà perciò svolgersi normalmente senza che si abbiano

per l'avvenire a verificare gli inconvenienti ed i disordini, pel passato lamentati.

Rettore maestro di tecnologia

Finora il posto di Rettore è stato sempre conferito ai ex ufficiali dell'esercito a riposo.

Ho considerato che quando non trattisi di persone stanche pel lungo servizio prestato nell'esercito, accade di dover tollerare esagerazioni nel disimpegno dell'ufficio che sono ugualmente dannose al buon andamento dell'Istituto. Ora il posto di Rettore è senza dubbio il più alto ed importante che esiste nell'Istituto. Perciò esso deve essere occupato da una persona, che oltre ad avere i necessari requisiti di condotta, abbia una capacità non comune, anche perchè, dovendo egli esercitare il proprio controllo su tutto il personale, deve potere infondere su tutti il rispetto necessario al prestigio della carica.

Avendo considerato che presentemente l'istruzione professionale degli allievi si svolge senza alcun criterio tecnico, perchè gli alunni vengono istruiti nei mestieri allo stesso modo che lo sarebbero nelle botteghe private, e ritenendo quindi indispensabile di istituire nell'Orfanotrofio una vera e propria scuola di tecnologia, reputai opportuno che fosse messo a capo dell'Orfanotrofio un ingegnere, col duplice incarico di presiedere all'educazione morale, civile e professionale degli alunni.

Come maestro di tecnologia ho creduto di affidargli l'insegnamento delle seguenti discipline:

a) per le scuole di falegnameria

1. nomenclatura, descrizione ed uso dei principali strumenti necessari per la lavorazione del legno;
2. nozioni sui caratteri principali del legno;
3. caratteri specifici dei legni più comuni;
4. vari sistemi per la lavorazione del legno;
5. vernici e colorazioni del legno;
6. disegno geometrico applicato alla falegnameria e modo di rappresentare graficamente gli oggetti, su piano orizzontale e verticale;
7. norma per la compilazione dei preventivi dei lavori in legno;

b) per la scuola di meccanica

1. nomenclatura descrizione ed uso degli arnesi indispensabili per la officina del fabbro.
2. elementi di meccanica generale e speciale dei solidi, azione molecolare, calore;
3. proprietà fisica e chimica del ferro, dell'acciaio, della ghisa ed altri metalli simili;
4. nozioni sulle leghe metalliche;
5. nozioni di geometria pratica e misura delle superficie e dei volumi;
6. nozioni sulla fucinatura, e saldatura dei metalli.

c) per la scuola di taglio

1. la geometria applicata al taglio;
2. caratteri specifici dei diversi tessuti in cotone, lana e filo.

d) per la scuola di calzoleria

1. caratteri specifici delle pelli e modi di preparazione.
2. la geometria applicata al taglio delle calzature.

Riconosco però che il compenso stabilito in organico non è adeguato, perchè sebbene al funzionario viene assegnato l'alloggio gratuito in un comodo quartino, non credo che collo stipendio annuo di lire 3500, al lordo delle ritenute di legge, potrà trovarsi un ingegnere valoroso, disposto ad accettare l'incarico.

Ritengo quindi che lo stipendio debba essere aumentato almeno a lire 4500, nè l'Amministrazione deve soverchiamente preoccuparsi di tale maggiore spesa perchè, le entrate dell'Ente sono tali, da potere sopportare il maggiore aggravio.

Soppressione del posto vice-rettore

Il posto di Vice-rettore è stato soppresso perchè dovendo il detto funzionario disimpegnare, per la parte disciplinare, le medesime manzioni del Rettore, mi è parso inutile che l'Amministrazione si gravasse di tale spesa.

Inoltre edotto dall'esperienza del passato, con la soppressione di tale posto, ho avuto in animo di prevenire ad evitare il conflitto tra rettore e vice-rettore, al quale conflitto purtroppo si deve l'origine del disordine nell'Istituto.

Nè ho tralasciato di prevedere l'ipotesi dell'assenza temporanea dall'Istituto del rettore, ed ho stabilito che solo in tale circostanza le funzioni relative venissero assunte, per la parte disciplinare, dal segretario. Ho scelto

detto impiegato, perchè egli è certamente il funzionario più adatto per capacità, e poi è certamente il più competente nella conoscenza dei regolamenti dell'Istituto.

Personale di disciplina

Ho avuto speciale cura di disciplinare, con norme particolari, l'assunzione del personale di disciplina.

Sono noti i disordini dovuti all'incoscienza del personale, ora dispensato, e del pari è evidente quante siano delicate le funzioni assegnate a detti impiegati. Ho preteso perciò dei requisiti di studio, di condotta e di attitudine fisica compatibili, perchè siano tutti all'altezza del compito dell'educazione morale, civile e fisica degli alunni.

Punizioni disciplinari

Anche tale parte del regolamento è stata oggetto di studio speciale, perchè ho creduto opportuno data l'importanza del personale, di dettare norme precise e complete per la procedura dei procedimenti disciplinari, dando agli impiegati il diritto di contestazione degli addebiti e di discolta, e nei casi di mancanze più gravi, ho, a somiglianza degli impiegati comunali e provinciali, prescritto che i provvedimenti dell'Amministrazione dovessero essere preceduti dal parere di appositi Consigli di disciplina.

Stabilità nell'impiego.

Attualmente il personale non ha diritto alla stabilità nell'impiego. Da ciò deriva uno stato di perenne preoc-

cupazione nei singoli funzionarii, i quali sotto la minaccia di possibili rappresaglie, da parte degli amministratori, non sono interamente sicuri nello adempimento del loro dovere.

Ho perciò riconosciuto il diritto alla stabilità per gli impiegati, dopo un congruo esperimento di servizio.

Collocamento a riposo

L'Istituto non ha più un Monte Pensione per i proprii impiegati.


Intanto nel nuovo regolamento ho espressamente contemplato l'obbligo per tutti gli impiegati di iscriversi alla Cassa di previdenza, e così l'Amministrazione non si troverà più di fronte a casi pietosi di impiegati divenuti inabili al servizio, dei quali però non sia possibile liberarsi senza accordare delle pensioni di grazia.

Conclusione

Queste modeste osservazioni, che affido all'esame dei signori Consiglieri provinciali, non hanno la pretesa di esaurire le importanti controversie esaminate, e perciò chiedo venia per le eventuali lagune, che certamente verranno colmate dall'acume e dalla dottrina degli illustri cultori del diritto, che siedono nel Consiglio provinciale.

Salerno 10 Agosto 1916.

Gesare Pace



Università
di

Facoltà di
Commercio

BIBL

Fond



Vol